

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1240 del 01 settembre 2020

Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da "COVID-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario. Legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, articolo 1, comma 5. Deliberazione della Giunta regionale n. 99/CR dell'11 agosto 2020.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono approvate le modalità operative del Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario, in gestione alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La diffusione dell'epidemia da "Covid-19" e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull'economia veneta. Con la sospensione di gran parte delle attività commerciali al dettaglio e di quelle dell'industria e dei servizi ritenute non essenziali, le ripercussioni sull'attività economica sono state repentine e consistenti. Le stime della Banca d'Italia indicano che gli effetti del lockdown sono stati relativamente più intensi in Veneto rispetto al resto del Paese. Il blocco delle attività ha infatti riguardato l'equivalente del 34 per cento del valore aggiunto, una percentuale superiore a quella media nazionale (28 per cento). Considerando il ricorso al lavoro agile e gli effetti di filiera, il dato scende al 31 per cento (27 in Italia).

Le misure di contenimento della pandemia hanno avuto rilevanti ripercussioni sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta. La domanda interna è in forte calo, almeno nel primo semestre dell'anno. Anche le vendite all'estero nel primo trimestre hanno registrato un calo; secondo stime della Banca d'Italia, nell'anno in corso la domanda dei principali partner commerciali del Veneto si ridurrebbe di oltre il 10 per cento, con un calo più marcato nell'area dell'euro. Nell'industria la produzione si è contratta del 7,6 per cento nel primo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La caduta produttiva sarebbe stata determinata pressoché interamente dalle imprese che hanno sospeso la produzione, in particolare nel settore dei mezzi di trasporto, nell'oreficeria, nell'occhialeria, nei mobili e legno e nel sistema della moda.

Gli effetti della pandemia hanno inoltre determinato un drastico calo dei ricavi delle imprese. Secondo l'indagine straordinaria svolta dalla Banca d'Italia sugli effetti della crisi Covid-19, nel primo semestre del 2020 le imprese venete si aspettavano un calo del fatturato di circa un quarto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (Fonte: Banca d'Italia, L'economia del Veneto, Rapporto annuale, 30.06.2020).

In conseguenza di tale situazione, emerge in tutta evidenza la necessità di supportare la ripartenza delle imprese venete e garantirne la continuità produttiva a fronte del rallentamento della domanda interna e dell'export, che la situazione di crisi ha determinato. L'obiettivo è salvaguardare le risorse più importanti dell'economia veneta, l'eccellenza delle filiere produttive, la capacità di esportare.

Il Governo ha già varato una serie di misure espansive a favore del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese, e si appresta a varare una nuova manovra a sostegno dell'economia del Paese. E' comunque essenziale che ulteriori interventi siano messi in atto a livello regionale in modo che, intervenendo in maniera complementare e addizionale alle misure statali, si riescano ad introdurre ulteriori benefici per le imprese venete con riferimento sia alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica che al rilancio degli investimenti da parte delle stesse imprese.

A riguardo, la Regione del Veneto, sul fronte dell'accesso al credito, con deliberazione della Giunta regionale n. 388 del 31 marzo 2020 ha adottato un primo provvedimento, con cui ha approvato una moratoria per i finanziamenti erogati e le garanzie

concesse dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di far fronte alle temporanee carenze di liquidità delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19". Successivamente, con deliberazione n. 490 del 21 aprile 2020, la Giunta regionale è intervenuta sulla regolamentazione del fondo regionale di riassicurazione, istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese venete rafforzando il ruolo dei confidi nell'azione di affiancamento delle piccole e medie imprese (PMI) nel dialogo con il sistema bancario.

In seguito, con deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020 è stata istituita una nuova forma di operatività dei fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato, gestiti dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di attivare un intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19" la cui dotazione finanziaria iniziale è stata determinata in euro 30 milioni. Nel contempo, con deliberazione della Giunta regionale n. 784 del 16 giugno 2020 è stata implementata di ulteriori 11 milioni di euro la "Sezione speciale Regione Veneto" istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI le cui modalità di intervento, con specifico riferimento alle garanzie di portafogli di finanziamenti, sono state adeguate alle novità introdotte con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. decreto legge liquidità).

Infine, è intervenuta la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto" che all'articolo 1, comma 3, prevede che "Le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto dei trasferimenti previsti al comma 1 dell'articolo 2, sono destinate prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", anche in idonee forme di credito diretto all'impresa e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione del Veneto", al comma 5, che "Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori di intervento e adotta disposizioni attuative del presente articolo con particolare riferimento alla modalità di gestione degli strumenti finanziari di cui al comma 3 nonché ai requisiti di accesso ai medesimi" e, al comma 6, che "Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19".

Di qui la necessità di dare attuazione al dettato normativo al fine di fornire una risposta immediata a sostegno del sistema produttivo veneto, istituendo, su proposta pervenuta dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., un nuovo Fondo di rotazione, denominato "Anticrisi attività produttive", per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario, caratterizzato da procedure snelle, assicurando così alle imprese un sostegno rapido e adeguato alle proprie esigenze sia di liquidità che di investimento. Il Fondo, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 4 della citata legge regionale n. 21 del 2020, è gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19".

Premesso quanto sopra, di seguito si elencano i punti caratterizzanti il predetto Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive":

- a. le tipologie di intervento comprendono iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti, di importo compreso tra un minimo di 20.000,00 euro e un massimo di 500.000,00 euro e interventi di supporto finanziario, di importo compreso tra un minimo di 50.000,00 euro e un massimo di 250.000,00 euro;
- b. la durata dell'investimento varia da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 120 mesi per le operazioni immobiliari e da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 60 mesi per gli interventi di supporto finanziario;
- c. possono accedere al finanziamento le PMI con sede operativa in Veneto, in regolare attività alla data di presentazione della domanda e operanti nei settori dell'industria, artigianato, commercio e servizi;
- d. il finanziamento è costituito da una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 50% dell'operazione agevolata e da una quota di provvista privata, messa a disposizione dalla Banca o Società di leasing, convenzionata il Gestore, ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato";
- e. per la quota di provvista pubblica, l'assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria è a carico del Fondo per la parte di competenza;

f. l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 27 giugno 2014 o n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 sugli aiuti "de minimis" o del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

g. l'esame delle domande avviene in ordine cronologico e consiste in un'istruttoria di valutazione tecnica della qualità progettuale svolta direttamente dal gestore e in un'istruttoria di merito creditizio delegata al Finanziatore e fatta propria dal Gestore con la delibera di concessione della provvista pubblica;

h. il recupero della provvista pubblica erogata compete al Gestore che può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

Le modalità operative del predetto Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" sono puntualmente descritte nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale.

Con note in data 28 luglio 2020, prot. n. 4588/20 e 4 agosto 2020, prot. n. 4726/20, Veneto Sviluppo S.p.A. ha comunicato che le risorse disponibili, al 30 maggio 2020, sui fondi di rotazione istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, dall'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, dall'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, dall'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17, dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, sono pari a complessivi euro 62.464.935,60, con possibilità di ulteriori future disponibilità sulla base del rimborso dei prestiti ancora in essere e in gran parte interessati dalla concessione della moratoria succitata.

Pertanto, all'intervento viene riservata una dotazione iniziale di 60 milioni di euro, con facoltà della Giunta regionale di rideterminare tale importo sulla base delle risorse che si renderanno disponibili sui singoli fondi di rotazione interessati dall'intervento e dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime. A tal fine, Veneto Sviluppo S.p.A. provvede a monitorare l'operatività dello strumento agevolativo in oggetto e a fornirne trimestralmente comunicazione alla Regione tramite apposita relazione.

Al fine di assicurare l'immediata operatività dello strumento agevolativo de quo, Veneto Sviluppo S.p.A. procederà con la massima urgenza, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla pubblicazione sul proprio sito web della scheda informativa relativa al nuovo strumento agevolativo, nonché all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Gestore e soggetto finanziatore.

Il Fondo, gestito da Veneto Sviluppo S.p.A., resterà operativo fino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19", così come previsto dall'articolo 1, comma 6 della legge regionale n. 21 del 2020.

Si evidenzia, infine, che l'intervento è in linea con la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, come modificata, in data 3 aprile 2020, dalla Comunicazione C (2020) 2215 e, in data 8 maggio 2020, dalla Comunicazione C (2020) 3156 final, concernente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", attraverso cui la Commissione ha definito le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di Covid-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese.

L'intervento di cui si verte si inserisce nell'ambito delle misure anticicliche per il sostegno al sistema economico veneto in crisi a causa delle conseguenze della pandemia da Covid-19, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/INF del 4 giugno 2020, altrimenti definite "ORA, VENETO!".

Si da atto che la citata legge regionale n. 21 del 2020, all'articolo 1, comma 5, prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individui i settori di intervento e adotti disposizioni attuative con particolare riferimento alla modalità di gestione e ai requisiti di accesso relativi agli strumenti finanziari di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Ai sensi del predetto articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 21 del 2020, la Terza Commissione consiliare, nella seduta del 24 agosto 2020, ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, come modificata, in data 3 aprile 2020, dalla Comunicazione C (2020) 2215 e, in data 8 maggio 2020, dalla Comunicazione C (2020) 3156 final, concernente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

VISTE le leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1; 9 febbraio 2001, n. 5; 17 gennaio 2002, n. 2; 18 novembre 2005, n. 17; 20 gennaio 2000, n. 1; 24 dicembre 1999, n. 57 e 28 maggio 2020, n. 21;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 388 del 31 marzo 2020, n. 490 del 21 aprile 2020, n. 618 del 19 maggio 2020 e n. 784 del 16 giugno 2020;

VISTE le note di Veneto Sviluppo S.p.A. del 30 aprile 2020, prot. n. 3064/20, del 28 luglio 2020, prot. n. 4588/20 e del 4 agosto 2020, prot. n. 4726/20;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21;

VISTA la deliberazione n. 99/CR dell'11 agosto 2020;

VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 24 agosto 2020, trasmesso con nota prot. n. 11192 del 24 agosto 2020;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che stabilisce le modalità operative del Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario, in gestione alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21;
2. di stabilire che al Fondo di cui al punto 1. è riservata una dotazione iniziale di 60 milioni di euro, con facoltà della Giunta regionale di rideterminare tale importo sulla base delle risorse che si renderanno disponibili sui singoli fondi di rotazione interessati dall'intervento e dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime;
3. di stabilire che Veneto Sviluppo S.p.A. provveda a monitorare l'operatività dello strumento agevolativo di cui al punto 1. e, in particolare, a fornirne trimestralmente comunicazione alla Regione tramite apposita relazione;
4. di stabilire che, al fine di assicurare l'immediata operatività dello strumento agevolativo di cui al punto 1., Veneto Sviluppo S.p.A. proceda con la massima urgenza, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla pubblicazione sul proprio sito web della scheda informativa relativa al nuovo strumento agevolativo, nonché all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Gestore e soggetto finanziatore;
5. di dare atto che il Fondo di cui al punto 1. resterà operativo fino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19", così come previsto dall'articolo 1, comma 6 della legge regionale n. 21 del 2020;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



Fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive” per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario.

Disposizioni Operative

Sommario

1. Premessa	2
2. Definizioni	2
3. Normative di riferimento	3
4. Settori economici ammessi	4
5. Beneficiari	5
6. Dotazione	5
7. Regime di aiuto	5
8. Tipologie di Intervento	6
9. Ubicazione delle iniziative e degli interventi	9
10. Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate	9
11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo	10
12. Rendicontazione ed erogazione	12
13. Obbligo di conservazione della documentazione	13
14. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri	13



a491d5de



1. Premessa

Con le presenti Disposizioni Operative (di seguito "Disposizioni") la Regione del Veneto (di seguito "Regione") disciplina l'accesso alle agevolazioni nella forma di finanziamenti agevolati a favore delle imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da "COVID-19", riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia. I finanziamenti sono diretti al sostegno di iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e di interventi di supporto finanziario. La disciplina oggetto delle presenti Disposizioni ha carattere sperimentale e, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge regionale n. 21 del 28 maggio 2020, rimane in vigore fino al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

Nello specifico, viene istituito un nuovo fondo, denominato "Anticrisi attività produttive", a valere sulle risorse disponibili alla data del 30 maggio 2020, pari a Euro 60 milioni, con facoltà della Giunta regionale di rideterminare tale importo sulla base delle risorse che si renderanno disponibili sui fondi di rotazione istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, dall'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, dall'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, dall'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17, dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, caratterizzato da procedure in linea con gli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'Amministrazione regionale, per far fronte alle esigenze di investimento e di liquidità aziendale conseguenti alla crisi economica che le imprese del Veneto devono fronteggiare a causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19".

2. Definizioni

- "PMI"** le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al "Fondo anticrisi attività produttive".
In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite:
- a) "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
 - b) "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - c) "Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- "Beneficiari":** le PMI, anche in forma associata (cooperative, consorzi, contratti di rete, A.T.I.), aventi sede operativa nel territorio del Veneto;
- "Fondo":** il Fondo anticrisi attività produttive, di carattere sperimentale, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento e il consolidamento/supporto finanziario delle imprese colpite dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da "Covid-19";
- "Confidi":** i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi



di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni;

"Finanziatore": la Banca o la Società di leasing, convenzionata con il Gestore, che eroga la quota di provvista privata al Beneficiario;

"Equivalente Sovvenzione Lordo» o ESL": l'Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio concesso al soggetto beneficiario finale. In caso di finanziamento agevolato l'ESL viene rilevato calcolando il risparmio ottenuto pagando gli interessi ad un tasso agevolato rispetto a quelli che si sarebbero pagati a un tasso di mercato;

"Finanziamento agevolato": finanziamento in parte erogato con fondi pubblici a un tasso inferiore rispetto a quello di mercato;

"Gestore": Veneto Sviluppo S.p.A., Finanziaria della Regione del Veneto;

"Scoring": metodo che classifica e misura, con un punteggio o rating, l'affidabilità finanziaria del richiedente il finanziamento;

"Leasing" forma di finanziamento in cui, in cambio di un canone periodico, il cliente (utilizzatore) ottiene la disponibilità da parte di un intermediario finanziario (concedente) di immobili, veicoli, impianti, macchinari, attrezzature industriali, etc., avendo la facoltà di acquisirne la proprietà al termine del contratto dietro pagamento di una quota prefissata (riscatto del leasing);

"Tasso" misura gli interessi di un finanziamento in rapporto all'importo complessivo del prestito in un determinato lasso di tempo;

"Regime di aiuto": identifica, per le singole misure agevolative, la regolamentazione comunitaria in base alla quale il Gestore concede aiuti alle imprese, senza violare le norme sulla concorrenza e senza obbligo di notificarli alla Commissione. La maggior parte delle agevolazioni sono concesse in:

i. **Regime "de minimis":** aiuti concessi alle imprese di qualsiasi dimensione nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013. L'importo totale degli aiuti, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo, concessi a titolo "de minimis" ad una impresa, non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro (100.000 euro per le imprese che operano nel settore "trasporto di merci su strada per conto terzi");

ii. **Regime di esenzione:** aiuti concessi seguendo le regole previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ossia aiuti che risultano "compatibili" con la tutela della concorrenza, in quanto rispettano una serie di vincoli e regole riguardanti le tipologie di spesa, di soggetto etc. previsti da detto regolamento.

3. Normative di riferimento

- › Reg (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- › Reg (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- › Reg (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (esenzione);
- › decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- › decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno



- pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- > decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
 - > legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
 - > legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale;
 - > legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese";
 - > legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23, "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese";
 - > legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21, "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane";
 - > legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, art. 6 e ss. "Istituzione del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti ai settori del commercio e dei servizi";
 - > legge regionale 18 novembre 2005, n. 17, articolo 13, comma 2, lettera a) "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative";
 - > legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, articolo 3, comma 1, lettera b) "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile";
 - > legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, articolo 3, comma 1, lettera b) "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta".

4. Settori economici ammessi

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007).

PMI non artigiane e non costituite in forma di cooperativa operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, G, H, I56, J, K66, L68, M69, M70, M71, M72, M73, M74.10, M74.20, M74.30, M74.90, M75.00, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, A01.61; Q87; Q88; R90.03.02; R 90.03.09; R91, R90.02, R92, R93, S95, S96
PMI artigiane operanti in tutti i settori
PMI cooperative operanti in tutti i settori

Le iniziative oggetto delle domande di agevolazione dovranno risultare coerenti con i codici Ateco sopraelencati. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le PMI che al momento della concessione rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 1407/2013 o 717/2014 a seconda del regime di aiuto selezionato dai beneficiari.

Non sono in ogni caso finanziabili:

- le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti che si applicano a tale produzione, commercio o attività;
- la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile.
- il gioco d'azzardo e la pornografia;
- il settore informatico – ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche:
 - i) specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nei precedenti punti;
 - il gioco d'azzardo su internet e le case da gioco on line.
 - ii) destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati;
 - di scaricare illegalmente dati elettronici;
- il settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici.



a491d5de



5. Beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento del Fondo le PMI che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o all'albo delle imprese artigiane ed essere in attività a tale data. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
- b) devono avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale;
- c) non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("Impegno Deggendorf");
- d) non devono essere definite "imprese in difficoltà" ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ex art. 2, paragrafo 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
- e) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) devono rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- g) non devono presentare sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come "sofferenze", e non devono presentare esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, il tutto con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- h) devono essere considerate economicamente e finanziariamente sane sulla base del modello di scoring del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.

La PMI richiedente attesta il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) tramite presentazione all'atto della domanda di finanziamento di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. Dotazione

Il Fondo ha una dotazione iniziale di 60 milioni di euro, con facoltà della Giunta regionale di rideterminare tale importo sulla base delle risorse che si renderanno disponibili sui singoli fondi individuati nella Premessa alle presenti Disposizioni, nonché sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime.

Il Gestore si impegna a dare adeguata evidenza, mediante pubblicazione sul proprio sito web, della dotazione residua del Fondo riservata all'operatività disciplinata dalle presenti Disposizioni.

Il Gestore si impegna, altresì, a rendere pubblico con apposita notizia sul proprio sito web e a comunicare tempestivamente ai Finanziatori convenzionati:

- il raggiungimento di un utilizzo della dotazione superiore al 90%;
- l'avvenuto esaurimento della dotazione.

7. Regime di aiuto

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

L'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto del:

• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti "de minimis" alle imprese. L'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà calcolata nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, par. 7 del Reg. UE 1407/2013, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg UE 1407/2013;



a491d5de



- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. L’intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà calcolata nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 717/2014. Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali di cui all’articolo 3, par. 7 del Reg. UE 717/2014, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg UE 717/2014;
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l’articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI). L’intensità di aiuto massima, determinata in ESL, è pari al 20% delle spese ammissibili per le Piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le Medie Imprese.

Interventi di supporto finanziario

L’agevolazione è concessa esclusivamente nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o del Regolamento (UE) n. 717/2014 (de minimis)

Applicazione dei Regolamenti europei

Eventuali modifiche o integrazioni ai citati Regolamenti europei costituiscono modifica alle presenti Disposizioni. Con riferimento alle iniziative aventi per oggetto programmi di investimento, la data di realizzazione corrisponde alla data della fattura o dell’atto di acquisto dei beni.

Nel caso di finanziamenti agevolati l’“equivalente sovvenzione lordo” è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

L’aiuto percepito è concesso sino al concorrere dell’intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto.

L’ammissione alle agevolazioni non esclude per i Beneficiari l’accesso ad altre agevolazioni nei limiti consentiti dai Regolamenti europei di riferimento. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse dal Gestore nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine le PMI richiedenti sono tenute a produrre tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

8. Tipologie di Intervento

a) Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Tutti i costi devono avere carattere di oneri pluriennali (costi ammortizzabili) e come tali devono essere contabilizzati. I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi per l’intera durata dell’operazione agevolata.

Tipologie di spesa		Finanziabilità sull’investimento totale ammissibile
Investimenti immobiliari	<ul style="list-style-type: none"> › Acquisto, ristrutturazione, rinnovo, trasformazione, ampliamento ed adeguamento dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività. › Acquisto di terreni funzionali alla realizzazione di interventi di ampliamento dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività. 	100%
Investimenti mobiliari	<ul style="list-style-type: none"> › Acquisto di impianti produttivi macchinari, attrezzature e hardware. › Acquisto di arredi. › Realizzazione/adeguamento di impianti tecnologici. › Acquisto di automezzi targati e natanti a esclusivo uso aziendale. 	100%



a491d5de



Immobilizzazioni immateriali	› Spese connesse a: registrazione e acquisto di diritti di brevetto; sviluppo software, acquisto licenze software, riconoscimento di marchi di prodotto, acquisizione di know-how e conoscenze tecniche non brevettate.	100%
Spese tecniche	› Spese di direzione lavori, studi, progettazioni, consulenze affidate all'esterno, connessi con il programma di investimento e finalizzati anche ad iniziative di commercializzazione e promozione nonché all'ottenimento di certificazioni di qualità. Non sono ammissibili le spese inerenti servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa o al mantenimento delle certificazioni già acquisite.	10%

Specifiche operative

- a. Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti rappresentati da voci di spesa di importo unitario non inferiore a euro 100 (al netto di IVA ed oneri ed esclusi gli importi relativi a materiali di consumo, minuteria ed altri beni non pertinenti).
- b. Le spese inerenti gli "impianti tecnologici" (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrico, idrosanitario, di condizionamento, antincendio, rilevazione fumi) rientrano nella tipologia di spesa "impianti, attrezzature, macchinari e arredi" e sono ammissibili, in caso di adeguamento per messa a norma, solo qualora non siano già scaduti i termini previsti dalla normativa di riferimento.
- c. Gli interventi su immobili di terzi sono ammissibili limitatamente alle opere di ordinaria manutenzione e di adeguamento alla specifica attività esercitata. Le spese relative agli acquisti di materiale sono finanziabili a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera corrispondenti al medesimo materiale.
- d. L'acquisto di un terreno è ammissibile solo qualora alla data della domanda di ammissione alle agevolazioni lo stesso sia edificabile.
- e. Gli investimenti in immobili destinati all'esercizio dell'attività sono ammissibili solo per immobili classificati alla data di presentazione della domanda in categorie catastali pertinenti l'attività esercitata.
- f. La nuova costruzione di immobili è ammessa solo in caso di ampliamento. I terreni sui quali viene realizzata la nuova costruzione potranno anche non essere di proprietà della PMI richiedente purché alla stessa sia stato riconosciuto, con atto notarile, il diritto di superficie per un periodo non inferiore alla durata del finanziamento agevolato richiesto.
- g. L'acquisto di locali e fabbricati esistenti è ammissibile solo nei casi in cui la data fine lavori dichiarata al Comune dall'impresa costruttrice sia antecedente la data del rogito di almeno 12 mesi.
- h. La compravendita di beni immobili per l'esercizio dell'attività non è ammissibile se il titolare, socio o componente degli organi sociali dell'impresa acquirente (più in generale "soggetto acquirente") è anche venditore ovvero titolare, socio o componente degli organi sociali dell'impresa venditrice (più in generale "soggetto venditore"). Negli altri casi, qualora sussistano rapporti di coniugio, parentela o affinità (fino al terzo grado) tra "soggetto acquirente" e "soggetto venditore", deve essere prodotta una recente perizia giurata di stima del bene oggetto della compravendita, redatta da un professionista esterno abilitato e non legato da vincoli di coniugio, parentela o affinità (fino al terzo grado) con entrambe le parti.
- i. L'acquisto di arredi è ammissibile solo per le PMI la cui sede operativa presenti un Codice Attività prevalente nel settore del commercio e servizi di cui alla legge regionale n. 1 del 1999.
- j. L'acquisto di autovetture è ammissibile solo per soggetti che svolgono attività prevalente di agente di commercio (nella misura massima di una sola autovettura per agente in regola con i versamenti ENASARCO), autoscuole (per autovetture speciali destinate all'attività di scuola guida), attività di noleggio con conducente/taxi e attività funebre (per le sole autovetture speciali). Non è ammissibile l'acquisto di mezzi di trasporto targati da destinare ad attività di noleggio senza conducente o di locazione onerosa.



a491d5de



- k. L'acquisto di beni usati e rigenerati è ammissibile solo relativamente a impianti produttivi, macchinari, attrezzature e hardware acquistati da rivenditore autorizzato e coperti da garanzia del fornitore all'acquisto di durata non inferiore a 12 mesi. L'acquisto di autovetture usate è ammissibile solo relativamente ad autovetture classificate "Chilometri Zero" acquistate da soggetti che svolgono come attività prevalente quella di agente di commercio.
- l. È ammissibile l'acquisto di mezzi commerciali immatricolati autocarro (max 3 posti a sedere) il cui uso sia pertinente all'attività della PMI.
- m. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di un'azienda o di un ramo d'azienda da soggetti terzi (non è ammissibile l'acquisto da coniuge, parenti o affini fino al terzo grado), rappresentate dall'acquisto di attrezzature e beni aziendali il cui valore risulti in modo analitico dall'inventario dei beni ceduti, parte integrante dell'atto di cessione d'azienda.
- n. Sono ammissibili esclusivamente le spese riguardanti investimenti completi (non sono ammissibili fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo) e dotati di autonomia funzionale.

b) Interventi di supporto finanziario

Tipologie di intervento		Finanziabilità sull'investimento totale ammissibile
Ricapitalizzazione aziendale	› Per un importo massimo non superiore a quello delle sottostanti operazioni di aumento di capitale sociale già deliberate e sottoscritte nei dodici mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione.	100%
Riequilibrio finanziario aziendale	› Per un importo massimo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi.	100%
Consolido passività bancarie a breve	› Per un importo massimo non superiore al minore dei saldi di tutti i conti correnti per elasticità di cassa riferiti agli ultimi due trimestri solari precedenti la data della domanda di agevolazione.	100%
Altre iniziative di supporto finanziario	Operazioni di supporto finanziario a fronte di: › crediti insoluti; › crediti maturati e scaduti verso le Pubbliche Amministrazioni; › rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali; › anticipazioni a fronte di uno o più ordini accettati e/o contratti di fornitura di beni e/o servizi; › fabbisogno straordinario di liquidità per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività direttamente causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.	100%

Specifiche operative

Gli interventi di supporto finanziario, da intendersi alternativi tra di loro (a ciascuna domanda di agevolazione potrà corrispondere una sola tipologia di intervento), sono così definiti:

Ricapitalizzazione aziendale: è perfezionabile secondo due modalità:

- Finanziamento agevolato erogabile all'impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del finanziamento stesso ("prestito partecipativo");
- Finanziamento agevolato subordinato a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto versamento dell'aumento nelle casse sociali.

In entrambi i casi, l'operazione dovrà avvenire esclusivamente con apporto di denaro fresco (non utilizzo delle riserve).

Riequilibrio finanziario aziendale: finanziamento agevolato a medio-lungo termine a supporto del capitale circolante per



a491d5de



importo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi. Il magazzino di riferimento è quello relativo alla natura dell'attività prevalente della PMI richiedente (commerciale/turistica o produttiva). Consolido passività bancarie a breve: finanziamento agevolato finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l'importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa (attivi e passivi), avuto riguardo al minore tra gli importi rinvenienti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data della domanda di agevolazione. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l'effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni.

Altri interventi di supporto finanziario: finanziamenti agevolati concessi a fronte delle fattispecie elencate in tabella. In particolare:

- a. Crediti insoluti: sono ammissibili gli importi relativi ai crediti insoluti sorti nei 18 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione;
- b. Crediti maturati verso Pubbliche Amministrazioni: sono ammissibili gli importi relativi ai soli crediti maturati e già scaduti;
- c. Rimborsi di finanziamenti a medio – lungo termine: per un importo non superiore all'ammontare delle rate di finanziamento e/o dei canoni di leasing pagate negli ultimi 24 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione. Sono ammissibili solo le rate relative a operazioni di finanziamento / leasing attivate a fronte di investimenti aziendali. In ogni caso non sono ammissibili le operazioni attivate per l'acquisto o la realizzazione di immobili destinati alla cessione o alla locazione;
- d. Anticipazioni su ordini e/o contratti: l'ammontare minimo da documentare, per singola operazione di fornitura, non può essere inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa. Non sono ammissibili gli importi relativi a fatture già emesse e riscosse alla data della domanda di agevolazione;
- e. Fabbisogno straordinario di liquidità: dietro presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR 445/2000 attestante la condizione di impresa danneggiata per effetto delle limitazioni derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19. La sussistenza di tale condizione deve essere dimostrabile documentalmente su richiesta del Gestore.

9. Ubicazione delle iniziative e degli interventi

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Le sedi operative oggetto dell'investimento devono essere ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

Interventi di supporto finanziario

La sede operativa principale del Beneficiario (così definibile in relazione al valore della produzione realizzata nel sito e al numero di addetti occupati nel medesimo rispetto al totale aziendale) deve essere ubicata nel territorio della Regione del Veneto.

10. Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate

a) Forma tecnica

Le operazioni agevolate possono essere realizzate, alternativamente, con le seguenti forme tecniche:

- Finanziamento agevolato;
- Locazione finanziaria agevolata ("leasing agevolato").

La forma tecnica "locazione finanziaria agevolata" è attivabile solo per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti che si concretizzano nell'acquisizione, con obbligo di riscatto, di impianti produttivi, attrezzature e macchinari. Per tali operazioni la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA e canone iniziale.

In entrambi i casi si tratta di operazioni finanziarie a doppia provvista così composte:

- una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 50% dell'operazione agevolata ("Quota Fondo") con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria a carico del Fondo per la parte di competenza;



- una quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso (“Tasso Banca”) non superiore al “Tasso Convenzionato”, per il rimanente importo.

In caso di finanziamento agevolato, qualora la Banca finanziatrice intenda concedere uno specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Gestore, ad un tasso non superiore al “Tasso Convenzionato”.

b) Importi e durate

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti:

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 500.000,00

Durata:

- Operazioni “immobiliari” (investimenti immobiliari e spese tecniche): min 36 mesi – max 120 mesi (compreso preammortamento max 24 mesi);
- Operazioni “miste” (investimenti immobiliari, spese tecniche e altri investimenti): min 36 mesi – max 84 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi);
- Operazioni “dotazionali” (investimenti mobiliari, immobilizzazioni immateriali e spese tecniche - no investimenti immobiliari): min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi).

L’importo massimo costituisce anche il limite di importo di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa, finalizzate alla realizzazione di investimenti e contemporaneamente in ammortamento.

Interventi di supporto finanziario

Importi: minimo euro 50.000,00 – massimo euro 250.000,00

Durata: min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi)

L’importo massimo vale anche come limite di importo di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa, finalizzate al supporto finanziario e contemporaneamente in ammortamento.

c) Quote d’intervento del Fondo

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Operazioni “immobiliari”: 40%;

Operazioni “miste” e “dotazionali”: 50%.

Interventi di supporto finanziario

Tutte le tipologie: 50%.

d) Tasso agevolato a carico della PMI beneficiaria

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Operazioni “immobiliari”: 60% del “Tasso Banca”;

Operazioni “miste” e dotazionali”: 50% del “Tasso Banca”.

Interventi di supporto finanziario

Tutte le tipologie: 50% del “Tasso Banca”.

11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l’agevolazione “a sportello” (art. 5, D.Lgs n.123/1998).

La domanda è presentata al Gestore per il tramite del Finanziatore (Banche o Società di Leasing) o, in alternativa, di un Confidi o di un’Associazione di categoria, che può avvalersi anche di una propria società di servizi.

La domanda presentata per il tramite di un Confidi o di un’Associazione di categoria dovrà essere completa di copia della delibera di concessione dell’affidamento da parte del Finanziatore prescelto, con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno dell’affidamento.

La domanda va presentata esclusivamente in modalità informatica, entro 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione



a491d5de



da parte della PMI richiedente, avvalendosi dell'apposito applicativo del Gestore "Finanza 3000", accessibile a tutti i predetti intermediari finanziari e alle Associazioni di categoria previo accreditamento presso il Gestore. Il software consente la presentazione in via telematica di istanze dematerializzate nella forma di "autodichiarazioni" rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000. Tutta la documentazione presentata, pertanto, non rappresenta "copia digitale di documenti analogici" ai sensi della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004.

La domanda deve essere completa, a pena di esclusione, delle informazioni e degli allegati richiesti nel modulo di dichiarazione-domanda il cui elenco è inserito nella "Scheda Regolamento" della misura agevolativa in questione (documento pubblicato sul sito web www.venetosviluppo.it e liberamente scaricabile).

A pena di esclusione, unitamente al modulo domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI;
- informazioni su compagine sociale, dettaglio affidamenti e altre agevolazioni pubbliche già ottenute;
- copia dell'ultimo bilancio approvato completo dei previsti allegati o corrispondente situazione economico-patrimoniale (per le società di persone e le imprese individuali: modello "Unico");
- situazione contabile aggiornata e budget (conto economico previsionale) dell'esercizio in corso;
- copia della delibera di concessione dell'affidamento da parte del Finanziatore prescelto (documento obbligatorio per le domande presentate per il tramite di un Confidi o di un'Associazione di categoria);
- copia della delibera di concessione della garanzia consortile a supporto dell'operazione bancaria di finanziamento (solo per le operazioni che beneficiano di garanzia consortile).

In relazione alla tipologia di intervento, la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata, a pena di esclusione, con la documentazione obbligatoria di seguito elencata:

a) Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

- schema analitico degli investimenti e copia dei giustificativi di spesa in esso elencati. In caso di investimenti ancora da realizzare, i preventivi di spesa dovranno essere recenti (non oltre sei mesi dalla data della domanda di ammissione alle agevolazioni);
- in caso di interventi su immobili di terzi: atto di assenso del proprietario all'intervento e documento comprovante la disponibilità dell'immobile (contratto di locazione / comodato).

b) Interventi di supporto finanziario

- per le sole domande relative ad operazioni di ricapitalizzazione aziendale: copia della delibera di aumento del capitale sociale totalmente sottoscritto; documentazione contabile atta a verificare l'avvenuto versamento dell'aumento di capitale;
- per le sole domande relative ad operazioni di consolido delle passività a breve: documentazione utile per il calcolo del totale saldi relativo ai c/c per elasticità di cassa negli ultimi due trimestri antecedenti la data della domanda di agevolazione e copia recente della Centrale Rischi;
- per le sole domande relative ad operazioni di riequilibrio finanziario aziendale: copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi completi dei previsti allegati o dei modelli "Unico" corrispondenti;
- per le altre iniziative di supporto finanziario: documentazione in copia comprovante la sussistenza delle casistiche previste:
 - crediti insoluti: documentazione idonea ad attestare il mancato pagamento del credito commerciale da parte del debitore (ad es.: ricevute bancarie, effetti cambiari, assegni, fatture, altri titoli di credito equivalenti). In caso di pagamento parziale verrà ammessa solo la parte non riscossa alla data di sottoscrizione della domanda;
 - crediti maturati e scaduti verso le pubbliche amministrazioni: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante la mancata riscossione ed accompagnata da copia del documento d'identità e dai documenti comprovanti i crediti;
 - finanziamenti a medio – lungo termine attivati a fronte di investimenti aziendali: copia del contratto di finanziamento e documentazione attestante il pagamento delle rate di rimborso pagate nei 24 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione;
 - anticipazioni ordini e/o contratti di fornitura: contratto sottoscritto dalle parti, proposta di vendita e relativa accettazione o proposta di acquisto e relativa accettazione di vendita;



- fabbisogno straordinario di liquidità: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR 445/2000 attestante la condizione di impresa danneggiata per effetto delle limitazioni derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 (nb: la sussistenza di tale condizione deve essere dimostrabile documentalmente su richiesta del Gestore).

Il Gestore esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti. L'esame si basa su un'istruttoria di valutazione tecnica della qualità progettuale svolta direttamente dal gestore e un'istruttoria di merito creditizio delegata al Finanziatore e fatta propria dal Gestore con la delibera di concessione della provvista pubblica.

A tal fine la convenzione tra Gestore e Finanziatore dovrà contenere l'impegno del Finanziatore ad effettuare in modo unitario, per proprio conto e nell'interesse del Gestore, la valutazione del merito di credito sul Beneficiario (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento bancario sia con riferimento al Finanziamento agevolato).

La convenzione dovrà contenere altresì l'impegno del Finanziatore a comunicare prontamente al Gestore ogni variazione soggettiva o oggettiva che possa pregiudicare il merito di credito di cui venga a conoscenza sia nella fase anteriore all'erogazione del finanziamento agevolato che in quella successiva.

Il Gestore, riscontrata la corretta presentazione della domanda, ai fini dell'ammissione al Fondo, delibera in merito alla concessione della provvista pubblica entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa domanda completa della prevista documentazione.

Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richieda il completamento, la rettifica e l'integrazione dei dati inseriti nella piattaforma informatica per la presentazione delle domande, in quanto erronei o incompleti, il termine per la delibera del Gestore decorre dalla data in cui tali dati sono inseriti. L'aggiornamento delle informazioni all'interno della piattaforma dovrà essere effettuato entro il termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore. Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.

12. Rendicontazione ed erogazione

a) Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Entro e non oltre:

- 12 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo per operazioni "miste" e "dotazionali", salvo richiesta di proroga motivata che il Gestore può accordare una sola volta per non più di 3 mesi;
- 18 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo per operazioni "immobiliari", termini riportati nella comunicazione d'esito, salvo richiesta di proroga motivata che il Gestore può accordare una sola volta per non più di 6 mesi.

La documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti ammessi deve essere trasmessa al Finanziatore e deve contenere:

- atti di compravendita (in caso di acquisto locali, fabbricati o terreni nonché acquisto d'azienda o ramo d'azienda);
- fatture quietanzate o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio relativi alla totalità delle spese ammesse (il Finanziatore apporrà l'annullo);
- le eventuali autorizzazioni o certificazioni previste in funzione della tipologia e natura degli investimenti realizzati (specificate nel modulo di dichiarazione-domanda).

Sono rendicontabili solo le spese riguardanti investimenti completi (non sono agevolabili le spese comprovate da fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo).

In caso di locazione finanziaria agevolata dovrà risultare stipulato il contratto, i beni dovranno risultare consegnati all'impresa e la Società di leasing finanziatrice dovrà provvedere all'annullo sulla fattura di acquisto del bene oggetto della locazione.

Per le operazioni agevolate aventi ad oggetto iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti, è ammessa l'erogazione in due tranches (costituite da un acconto e un saldo), riferite a stralci funzionali e a condizione che l'operazione agevolata sia stata deliberata per un importo non inferiore a euro 250.000,00.

b) Interventi di supporto finanziario

Entro e non oltre 6 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, termine riportato nella comunicazione d'esito.

La documentazione probatoria necessaria dovrà risultare già trasmessa alla Banca finanziatrice e al Gestore contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione.



13. Obbligo di conservazione della documentazione

È fatto obbligo al Beneficiario di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di ispezione e controllo. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.

14. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri

Il Gestore esercita l'attività di vigilanza e controllo, anche a campione, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche.

Il Gestore, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURV delle presenti Disposizioni, con proprio regolamento approva le modalità con cui individuare il campionamento ed effettuare i suddetti controlli documentali nel rispetto della legge n. 241 del 1990.

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di effettuare i controlli secondo la normativa vigente.

Il Beneficiario deve comunicare al Gestore l'eventuale rinuncia al finanziamento agevolato. La rinuncia all'agevolazione e la conseguente estinzione anticipata dell'operazione agevolata comporta la restituzione totale al Fondo per il tramite del Finanziatore della provvista a tasso zero ("Quota Fondo") erogata e non ancora rimborsata.

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza, con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato, per la parte ancora in ammortamento, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) qualora, a seguito dell'attività di controllo, sia riscontrata la non rispondenza del piano di investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato;
- c) gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nelle presenti Disposizioni, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
- d) sopravvenuta mancanza di requisiti di ammissibilità all'agevolazione di cui alle lettere a), b) e f) dell'articolo 5 nel periodo di durata dell'operazione agevolata;
- e) perdita del requisito di PMI qualora il superamento dei requisiti dimensionali avvenga per effetto di operazioni societarie a fronte delle quali debba essere richiesto il subentro nell'agevolazione;
- f) cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione prima che l'operazione agevolata sia stata completamente estinta;
- g) cessazione dell'attività dell'impresa Beneficiaria a causa di un fallimento fraudolento;
- h) cessione d'azienda o del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e l'impresa cessionaria non sia in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
- i) revoca del Finanziamento bancario da parte del Finanziatore.

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui sopra, si procede alla revoca del beneficio concesso; la revoca delle agevolazioni è disciplinata dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ed è a carico del Gestore. La revoca configura un inadempimento da parte del Beneficiario, pertanto, si procede all'accertamento dell'inadempimento attraverso un contraddittorio con il Beneficiario ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora in esito a tale contraddittorio si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, con provvedimento motivato è disposta la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge regionale n. 5 del 2000.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente, il Gestore trasmette al Beneficiario e al Finanziatore il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento. L'atto di revoca costituisce in capo al Gestore il diritto ad esigere l'immediata restituzione della provvista agevolata e delle eventuali maggiorazioni.



In caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2000.

Nei casi di cui alle lettere d), e), f), h) e i) gli interessi decorrono dalla data in cui si verifica l'evento che determina la revoca del beneficio concesso, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento agevolato.

Compete al Gestore il recupero della provvista pubblica erogata e delle eventuali maggiorazioni. Per le attività di recupero il Gestore può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti Disposizioni sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

La comunicazione di revoca dell'agevolazione è trasmessa dal Gestore anche alla struttura regionale di riferimento per gli adempimenti di competenza.

Un nuovo beneficiario può subentrare nell'operazione agevolata al Beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di avere idoneo titolo giuridico e i requisiti soggettivi previsti dalle presenti Disposizioni, presentando apposita richiesta al Gestore per il tramite del Finanziatore. In caso di accoglimento della richiesta, il nuovo beneficiario subentra nei diritti e negli obblighi del Beneficiario precedente.



a491d5de

